

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

18 DICEMBRE 1991

Il giorno 18 dicembre 1991 in Roma, presso la sede dello SNEBI, in via di S. Teresa, n. 23

tra

il Sindacato Nazionale Enti di Bonifica Irrigazione e Miglioramento Fondiario (SNEBI), rappresentato dal Presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal Vice Presidente Dott. Enrico Quaini, dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Matuccelli e dai componenti la Commissione trattative: Dott. Gianluigi Baglioni, Cav. Bruno Berto, Dott. Guido Bettini, Avv. Luciano Binelli, Dott. Renato Marsicola e Dott. Giovanni Polito, assistiti dal Dott. Antonio Pucci

e

il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di Bonifica ed Enti similari, rappresentato al Presidente Ing. Angelo Bianchi e dal Vice Presidente Dott. Silvano Marsella, dal Presidente della Commissione trattative Avv. Francesco Papa, e dai componenti Ing. Elide Denaro, Ing. Matteo Giari, Ing. Antonio Musano, Dott. Guglielmo Pegoraro, Avv. Mario Pellegrini e Dott. Michele Vino

si stipula il seguente accordo:

i contratti collettivi nazionali di lavoro 28/7/1970 e 20/11/1970 e successive modifiche ed integrazioni sono rinnovati, fino al 31/12/1994, alle seguenti condizioni:

1) La tabella delle classi dei minimi di stipendio base, allegato "A" ai citati contratti collettivi nazionali, 28/7/1970 e 20/11/1970, negli importi risultanti dall'accordo 6/10/1988, è modificata aggiungendosi i seguenti importi, con le decorrenze sottoindicate:

a decorrere a decorrere a decorrere a decorrere
dall'1/1/1991 dall'1/1/1992 dall'1/1/1993 dall'1/1/1994

I - 151.000 140.000 157.000 172.000

II -	145.000	135.000	150.000	165.000
III -	134.000	126.000	140.000	153.000
IV -	132.000	123.000	138.000	150.000
V -	129.000	121.000	135.000	148.000
VI -	127.000	118.000	133.000	145.000

2) In conseguenza degli aumenti concordati al precedente punto 1) la tabella dei minimi di stipendio, allegata ai c.c.n.l. 28/7/1970 e 20/11/1970 e successivi accordi modificativi, è modificata come segue, con le decorrenze sottoindicate:

	a decorrere dall'1/1/1991	a decorrere dall'1/1/1992	a decorrere dall'1/1/1993	a decorrere dall'1/1/1994
I -	2.292.000	2.432.000	2.589.000	2.761.000
II -	2.136.000	2.271.000	2.421.000	2.586.000
III -	1.971.000	2.097.000	2.237.000	2.390.000
IV -	1.909.000	2.032.000	2.170.000	2.320.000
V -	1.844.000	1.965.000	2.100.000	2.248.000
VI -	1.782.000	1.900.000	2.033.000	2.178.000

3) Gli importi dell'indennità di funzione di cui al punto 7) dell'accordo 6 ottobre 1988 sono aumentati, di L. 150.000 per il Direttore Generale, di L. 120.000 per il Direttore e/o Direttore Unico e di L.

100.000 per i Direttori di servizio, con le seguenti decorrenze:

- il 50% dei suddetti importi a decorrere dall'1/1/1993 e il residuo 50% a decorrere dall'1/1/1994.

Pertanto gli importi dell'indennità di funzione restano determinati come segue, per effetto dell'arrotondamento riconosciuto per i Direttori di servizio:

	1991	1992	1993	1994
Direttore Generale		300.000	id.	375.000 450.000
Direttore Unico		240.000	id.	300.000 360.000
Direttore di Servizio		202.500	id.	255.000 310.000

4) Gli importi delle pensioni dirette ed indirette maturate sino al 31/12/1990, calcolate al netto delle ritenute dei 2/3 della pensione INPS o di altra pensione previdenziale e della eventuale indennità di contingenza, sono aumentati, con decorrenza 1/1/1991, del 9% con un minimo garantito di L. 120.000 per i titolari di pensione diretta e di L. 72.000 per i titolari di pensione di reversibilità.

La disposizione di cui sopra si applica a tutti indistintamente i trattamenti di pensione in qualunque epoca e sotto la vigenza di qualsiasi regolamentazione maturati, entro la data del 31 maggio 1982.

Analogo trattamento compete a quelle pensioni eventualmente maturate nelle ipotesi di cessazione del rapporto per soppressione di posto, dispensa nell'interesse del servizio, infortunio e malattia per causa di servizio a decorrere dal 1° giugno 1982.

5) Qualora venga meno per qualsiasi motivo per il triennio 1992-1994, il meccanismo di adeguamento al costo della vita delle retribuzioni dei dirigenti delle aziende industriali, che trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, i Consorzi riconosceranno, in luogo dell'indennità di contingenza, ai dirigenti, come elemento distinto della retribuzione, con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno relativamente al quale non troverà applicazione il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni, la somma di L. 120.000 mensili.

Nell'ipotesi in cui, anziché alla eliminazione si proceda alla modifica del sistema di adeguamento delle retribuzioni dei dirigenti al costo della vita, le parti si incontreranno per effettuare i relativi conteggi.

S.N.E.B.I.

Sindacato Nazionale Dirigenti della Bonifica Integrale e degli Enti di Sviluppo